

uale dipendente da tutti gli Enti di diritto pubblico fosse obbligatoriamente iscritto all' *R. N. P. A. D. E. D. P.* -

Pertanto, l'Istituto ha iscritto il proprio personale allo *R. N. P. D. G. D. P.*, con effetto dal 1° dicembre 1944, attenendosi, per il versamento dei contributi, alle norme di cui al *D. D. S. 15* giugno 1945, n° 366, "Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell' *R. N. P. D. G. D. P.*", che all' art. 1 fissava la misura del contributo in ragione del 3,50% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione e l'1,25% a carico del dipendente iscritto (contributo elevato dal 1° gennaio 1954 al 4% e ripartito tra l'Amministrazione ed il personale nella misura rispettivamente del 2,45% e dell'1,25% - Legge 29 ottobre 1954, n° 1084) -

Fin dall'iscrizione allo *R. N. P. D. G. D. P.* il contributo venne commisurato alla retribuzione mensile minima per ciascun grado, per dodici